



COMUNE DI MARCON
VENEZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO E DELLA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

**REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO
E DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

ART. 1 – FINALITA'

1. Ai sensi dell' art. 15 comma 3 e dell'art.34 commi 2 e 3, dello Statuto Comunale è istituito nel Comune di Marcon l'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione nell'ambito del territorio comunale di Marcon
2. L'Albo ed il Regolamento che ad esso si riferisce disciplinano le attività propositive e consultive delle libere associazioni senza fini di lucro, per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle scelte d'interesse pubblico per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
A tal fine le Associazioni possono così essere distinte:
 - a) Associazioni ricreative, culturali, sportive, del tempo libero, di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, che sono utili per lo sviluppo e il benessere culturale e fisico delle persone.
 - b) Associazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indirette e comunque che fanno riferimento all'art. 2 della L. 266/91 e l'art. 2 della L.R. 40/93.
3. Il presente regolamento determina:
 - a) I requisiti che le forme associative devono possedere per essere iscritte all'Albo, ai sensi degli artt. 15, comma 3, e 34, comma 3, dello Statuto comunale.
 - b) I rapporti tra Amministrazione comunale ed Associazioni per quanto riguarda le attività propositive e di consultazione.
 - c) La concessione di patrocinio, l'erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari ad enti pubblici e privati.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere all'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.
5. L'iscrizione all'Albo è condizione preferenziale per fruire di benefici economici e per accedere ai servizi municipali e fruire del patrocinio del Comune nelle iniziative assunte.
6. L'iscrizione all'Albo ha validità triennale e verrà riesaminata su presentazione di istanza di rinnovo.

ART. 2 – REQUISITI

1. I requisiti richiesti per poter ottenere l'iscrizione all'Albo sono:
 - Operare nel territorio comunale ed avere almeno una sede nel territorio;
 - Assenza di fini di lucro;
 - Perseguire le finalità riconosciute dallo Statuto Comunale (art.3);
 - Democraticità della struttura;
 - Elettività e gratuità delle cariche associative;
 - Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - Obbligo di formazione del Bilancio;
2. Le Associazioni di volontariato devono altresì essere iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

ART. 3 – MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO E RINNOVO

1. La richiesta di iscrizione inoltrata al Sindaco, scritta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, contenente le dichiarazioni di cui all'art. 2, deve pervenire

all'ufficio Protocollo del Comune di Marcon entro il 15 novembre corredata dai seguenti documenti:

- a) Atto Costitutivo e/o Statuto, nei quali siano previsti i requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - b) Ordinamento interno con indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
 - c) Programma indicativo delle attività che si intendono realizzare nel periodo di validità dell'iscrizione all'Albo, con particolare riferimento alle finalità che l'Associazione intende perseguire;
 - d) Bilancio di previsione dell'anno successivo e rendiconto dell'anno precedente per le associazioni iscritte da più di un anno.
2. La richiesta di rinnovo di iscrizione all'albo per il triennio successivo viene presentata su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione entro il 15 novembre e deve essere corredata della documentazione di cui ai precedenti punti c) e d).
 3. Per accedere ai contributi di cui al successivo articolo 13 le associazioni iscritte all'Albo sono tenute a presentare annualmente la documentazione di cui al comma 1. lett. c) e lett. d).

ART. 4 – AGGIORNAMENTO

1. L'Associazione si impegna durante il periodo di iscrizione all'Albo ad aggiornare la scheda informativa degli associati, comunicando all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti, anche della sede, in merito all'organigramma dell'Associazione.
2. L'Albo viene aggiornato annualmente entro il mese di gennaio con apposito atto del dirigente.

ART. 5 – ESAME PRELIMINARE DELLE ISTANZE PER LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Il Responsabile del procedimento del Settore/Servizio competente avvia l'esame delle domande, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento. Può chiedere l'integrazione per quelle domande che risultassero carenti della documentazione prescritta.
2. Esaminate le domande con le relative documentazioni ed accertata la presenza dei requisiti richiesti, il Responsabile del procedimento redige l'elenco delle Associazioni ammesse e di quelle non accolte. L'elenco verrà quindi approvato con successiva determinazione del dirigente che sarà pubblicata all'albo pretorio a norma di regolamento .
3. Il Responsabile del procedimento avrà cura di comunicare agli interessati, con debita motivazione, l'esito del procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

ART. 6 - ATTIVITA' PROPOSITIVA E CONSULTIVA DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni, in conformità all'art. 36 dello Statuto Comunale e del presente Regolamento, al fine di sviluppare i rapporti con l'Amministrazione comunale e favorire la propria funzione propositiva e di consultazione presentano istanze, petizioni, proposte di deliberazione e/o modifica di atti amministrativi in ambito culturale, sportivo, di solidarietà sociale, pace nel mondo, di volontariato, ambientale, del tempo libero e didattico - educativo.
Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di pubblico interesse con l'Amministrazione Comunale per raggiungere scopi e decisioni comuni sulle attività da svolgere e sui servizi da erogare.
2. L'Amministrazione comunale può richiedere specifici pareri alle Associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza: cultura, sport, volontariato, ambiente e salute, tempo libero, didattico - educative, proponendo incontri e consultazioni con le stesse, per un migliore e coordinato esercizio

delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico.

3. L'Amministrazione comunale può altresì stipulare convenzioni, ai sensi della normativa vigente.

ART. 7 – PATROCINIO

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie. Le iniziative devono avere significato e interesse per il territorio comunale di Marcon. Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale, previa istruttoria da parte dell'Ufficio competente per materia.
2. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini; garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.
3. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.
4. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare la domanda scritta all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È in facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'amministrazione di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
 - segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico cittadino e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - ogni altra notizia utile.
5. L'ufficio competente esamina l'istanza e predispone l'atto da sottoporre alla Giunta comunale per deliberare nel merito. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza. Il riconoscimento del patrocinio viene deliberato con atto scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. L'amministrazione comunale si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.
7. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.
8. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa vigente contempla.

ART. 8 - CONTRIBUTI

1. Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato possono accedere ad erogazioni di contributi. La richiesta di contributo ordinario (vedi art. 13 comma 1 lett. b) dovrà pervenire entro il 15 febbraio di ogni anno.

2. La concessione di contributi rientra nel riconoscimento dei valori e delle risorse umane che questa Amministrazione accorda a tutti coloro che intendono valorizzarle e sostenerle nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 9 – SETTORI DI INTERVENTO

1. Agli effetti della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di cui al presente regolamento, sono individuati i seguenti settori di intervento:
 - Settore A): Attività sportive e tempo libero.
 - Settore B): Attività di promozione culturale
 - Settore C) : Attività di promozione socio-sanitaria e solidarietà sociale
 - Settore D) : Attività di sostegno all'istituzione scolastica;

ART. 10 – ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

Agli effetti del presente regolamento sono ammessi a contributo le seguenti iniziative:

- a) Propaganda e diffusione dello sport mediante pubblicazioni, mezzi di comunicazione audiovisivi, congressi, convegni, mostre e manifestazioni;
- b) Studi, ricerche, rilievi e progetti tecnici ed organizzativi per la valorizzazione delle attività motorie e sportive;
- c) Attività sportiva agonistica e non agonistica annuale svolta dalle organizzazioni sportive;
- d) Promozione delle attività sportive e motorie per portatori di handicap;
- e) Ginnastica preventiva e di riabilitazione;
- f) Sostegno alle attività motorie e sportive rivolte ai giovani, agli adulti e agli anziani mediante corsi, cicli di istruzione ed iniziative similari;
- g) Acquisto e potenziamento di attrezzature sportive, mobili e materiale sportivo.

ART. 11 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE

Possono accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici tutte le Associazioni e gli enti che operano nel territorio e che partecipano alla diffusione della cultura attraverso i suoi molteplici linguaggi come il libro, la stampa, l'arte, il cinema, la fotografia, la musica, gli incontri, gli spettacoli, i dibattiti, i convegni, la conoscenza storica ed artistica e la tutela dei valori ambientali .

ART. 12 – ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIO-SANITARIA E DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Possono accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici tutte le associazioni e gli enti che operano nel territorio e che partecipano alla diffusione dell'informazione in materia sanitaria e di prevenzione per la tutela della salute mediante pubblicazioni, congressi, convegni e iniziative in genere, anche in collaborazione con le competenti istituzioni sanitarie. Sono altresì ammesse a detti vantaggi tutte le associazioni e gli enti che operano in ambito sociale promuovendo attività ed iniziative volte alla prevenzione del disagio sociale, della promozione dell'agio e alla realizzazione di interventi di solidarietà sociale.

ART. 13 – MODALITA' DI INTERVENTO

1. Gli interventi dell'Amministrazione comunale nei settori di cui agli artt. 10, 11 e 12 del presente regolamento possono distinguersi in:
 - a) Concessione di patrocinio, anche con contributo finanziario, a favore di soggetti che lo richiedano per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative di particolare interesse per l'Ente locale;

- b) Concessione di sovvenzione a soggetti che lo richiedano quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale per i benefici che dalla stessa derivino alla comunità locale;
 - c) Concessione di contributi ad Associazioni sportive e socio-culturali per la gestione e la realizzazione di attività di iniziativa dell'Amministrazione comunale nell'interesse della comunità locale.
 - d) Concessione di sovvenzioni ad Associazioni iscritte all'Albo che gestiscono impianti e/o strutture di proprietà comunale e che operano nell'ambito delle attività previste agli artt. 10, 11 e 12 del presente regolamento, a sostegno delle relative spese di gestione come disciplinato dalle apposite convenzioni;
2. Gli enti pubblici, le associazioni e i comitati che ricevono contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare dai mezzi con i quali viene effettuata la pubblicità delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
 3. I contributi di cui ai punti a), c) vengono deliberati dalla Giunta comunale in corso d'anno ed erogati ad avvenuto svolgimento della manifestazione. In particolari e motivati casi la Giunta può erogare un anticipo del contributo medesimo.
 4. Le sovvenzioni di cui al punto d) vengono deliberate dalla Giunta comunale e liquidati secondo le modalità previste dal successivo art. 18.

ART. 14 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

La Giunta comunale, in casi particolari e per iniziative di particolare rilievo caratterizzate da un notevole interesse per la comunità locale e da un'ampia partecipazione cittadina può concedere il patrocinio anche con contributo finanziario ad enti, soggetti ed associazioni anche non iscritte all'Albo comunale.

ART. 15 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO

1. Con riferimento al comma 1, punto b), dell'art. 13, l'importo annuo complessivo che potrà essere disposto a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o per vantaggi economici sarà previsto dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario corrispondente.
2. Ad avvenuta esecutività del bilancio la Giunta Comunale determina il riparto tra le associazioni richiedenti.
3. Le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri:
 - a) Collaborazione nelle varie modalità con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione e gestione delle attività culturali, sociali e sportive proposte dall'Amministrazione;
 - b) valutazione dell'interesse pubblico delle attività, manifestazioni, iniziative svolte, sia in termini di partecipazione, che di qualità dell'iniziativa (ad es.: valutazione dell'ambito in cui le attività si svolgono ossia comunale, provinciale, regionale; prestigio degli ospiti, dei relatori e organizzatori; coinvolgimento di più enti e associazioni);
 - c) valutazione della durata che avranno le attività, manifestazioni, iniziative inserite nel programma.

ART. 16 – MODALITA' PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DI CUI ALLA LETT. B) Art. 13

1. Le Associazioni regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni qualora promuovano iniziative di valore per l'ente, interessate ad ottenere i contributi previsti al punto b) dell'art. 13 dovranno presentare entro e non oltre il **15** febbraio di ogni anno istanza scritta all'Amministrazione comunale, corredata da:

- a) Domanda su carta semplice firmata dal Presidente o dal legale rappresentante con indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso, dell'indirizzo e del codice fiscale personale nonché della società;
- b) Relazione sulle finalità e sul programma delle manifestazioni e/o attività che si intendono organizzare per l'anno corrente;
- c) Relazione finanziaria dettagliata della spesa che deve essere affrontata per realizzare l'attività programmata per l'anno corrente e relativo bilancio di previsione e consuntivo dell'anno precedente;
- d) L'elenco dei soci.

ART. 17 – COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

1. La Commissione Consiliare permanente viene istituita dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.15, comma 3, dello Statuto Comunale con lo scopo di favorire le attività legate all'associazionismo ed è composta, secondo quanto previsto dal Regolamento della Commissione Consiliare Permanente.

2. Il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo è subordinato alle stesse modalità di composizione, di convocazione e di lavoro, disciplinate dal regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti. La Commissione viene rinnovata con l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

3. La Giunta comunale, ai fini della concessione dei benefici di cui all'art. 13 comma 1 lett. b) del presente regolamento, provvede ad informare preliminarmente la Commissione sulla proposta di concessione che andrà a deliberare.

ART. 18– LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo resta subordinata alla presentazione del rendiconto di gestione dell'associazione e da tutti i documenti giustificativi della spesa sostenuta nell'esercizio di riferimento. In particolare, per la liquidazione del contributo di cui ai punti a), c) e d) dell'art. 13 si dovrà presentare copia delle fatture o ricevute fiscali intestate al soggetto al quale è diretto il contributo. I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi: a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa; b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo; c) le voci di spesa; d) l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.) I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata. Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività continuative per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

2. Ove la spesa a consuntivo dovesse risultare inferiore all'importo del contributo ammesso, l'ufficio provvederà, con proprio atto, a rideterminare il nuovo importo del contributo. La mancata presentazione di detta documentazione entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.
3. Durante l'esercizio finanziario, alle associazioni di cui all'art. 13 c. 1 lett. d) o qualora si verificano particolari necessità dimostrabili dall'associazione nell'istanza, l'amministrazione comunale può liquidare un acconto fino all'80% del contributo stanziato, quando questo sia stato determinato in misura superiore a € 2.500,00. L'acconto sarà erogato salvo conguaglio, e il saldo secondo quanto indicato al comma 1) del presente articolo.

ART. 19 – EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Nei limiti stabiliti dal Consiglio Comunale, la Giunta comunale, in sede di approvazione del P.E.G. determina la quantificazione dei contributi da riconoscere all'Istituzione Scolastica per la realizzazione di progetti, laboratori ed attività didattiche delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l'eventuale acquisto di testi scolastici per la scuola secondaria di primo grado destinati ad essere successivamente riutilizzati dagli alunni delle diverse classi, per l'acquisto di materiale didattico di sostegno per gli alunni delle suddette scuole.
Le necessità vengono segnalate dalla scuola **di norma entro** il 31 ottobre di ogni anno all'approvazione del P.O.F.T. **e risultano riferite alla durata dell'anno scolastico (settembre-giugno). Tenuto conto delle richieste della scuola, il contributo previsto dall'Amministrazione nel proprio Bilancio viene liquidato completamente ad avvenuta presentazione del consuntivo delle spese e della documentazione giustificativa, riferita ai progetti e agli altri interventi finanziati.**
2. **L'ufficio con propria determinazione può disporre la liquidazione anticipata del 95% del contributo determinato dall'Amministrazione tramite l'approvazione P.E.G., su esplicita e motivata richiesta dell'Istituzione Scolastica.**

ART. 20 – PUBBLICITA'

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento composto di n. 21 articoli entra in vigore ai sensi della normativa vigente.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia.